

TAR Lazio – Sezione IV – sentenza n. 751 del 24 gennaio 2022

RIAMMISSIONE IN SERVIZIO

Il Tar per il Lazio ha richiamato la giurisprudenza formatasi in ordine all'istituto della riammissione in servizio osservando che il suo orientamento costante interpreta il citato art. 132 nel senso che al dipendente non è attribuito un diritto soggettivo alla riammissione in servizio, disponendo l'Amministrazione, al riguardo, di ampia discrezionalità in relazione alla situazione d'organico e ad ogni altra esigenza organizzativa e di servizio e, quindi, al fine di verificare la sussistenza di un interesse pubblico alla copertura del posto vacante senza concorso.

Publicato il 24/01/2022

N. 00751/2022 REG.PROV.COLL.
N. 06560/2013 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6560 del 2013, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Orlando, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 cpa eletto presso lo studio Adlaw – Amministrativo avv. Di Leo Andrea in Roma, Ernesto Monaci, 13;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto del Direttore Centrale del Ministero dell'Interno-Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per le Risorse Umane del 14.2.2013, notificato il 12.4.2013, con il quale è stata respinta l'istanza avanzata dal ricorrente per ottenere la riammissione in servizio nei ruoli della Polizia di Stato;

del Verbale della Commissione per il Ruolo degli Agenti e Assistenti della Polizia di Stato di cui all'art. 69 del dPR n. 335 del 1982, espresso nella seduta del 30.1.2013, costituente parte integrante del provvedimento di diniego di riammissione;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare:

-dei c.d. criteri di massima a cui uniformarsi nell'esame delle istanze di riammissione in servizio ed espressi, con successive modifiche ed integrazioni, nei verbali della Commissione per il Personale del Ruolo degli Agenti e Assistenti della Polizia di Stato di cui

alle sedute 6.7.2011, 14.7.2009, 8.10.2008, 12.10.2004, 20.12.2002 ed in particolare del criterio di massima relativo all'età del richiedente la riammissione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2021 il Cons. Mariangela Caminiti e presenti per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il sig. -OMISSIS- riferisce di aver prestato servizio nella Polizia di Stato, con la qualifica di assistente capo dal 25.1.1981, con professionalità, coraggio e dedizione e di essersi dimesso volontariamente in data 3.11.2007, con conseguente cessazione dal servizio.

Dopo le dimissioni e tuttora dichiara di svolgere attività di investigazione privata, attività attinente a quella svolta nella P.S., migliorando la propria esperienza professionale nello stesso campo della sicurezza.

Dopo cinque anni dalla cessazione dal servizio, in data 19.10.2012, ha chiesto la riammissione nei ruoli della P.S. ex art. 132 del DPR n. 3 del 1957, richiamato da art. 60 del DPR 335 del 1982.

L'istanza è stata respinta con decreto del 14.2.2013, motivato *per relationem* al verbale della Commissione per il Ruolo degli agenti e assistenti della PS del 30.1.2013, in considerazione dell'età dell'istante superiore a 40 anni, criterio stabilito dalla Commissione di cui all'art. 69 del DPR n. 335 del 1982, nella seduta del 7.10.2008 e successivamente confermato; tale scelta dell'Amministrazione del suddetto limite di età è stata fondata, tra l'altro, sul dato obiettivo dell'età media del personale in servizio appartenente al ruolo degli agenti e assistenti, attualmente di 40 anni e sull'innalzamento dell'età media dei dipendenti, negli ultimi anni, a seguito dei problemi congiunturali incidenti con tagli anche sulle risorse umane.

1.1. Avverso il suddetto diniego di riammissione in servizio ha proposto ricorso deducendo la illegittimità dello stesso per 1) *Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990*, in quanto sarebbe stata omessa la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, impedendo di partecipare al procedimento e di presentare le osservazioni.

2) *Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 60 del DPR n. 335 del 1982 e dell'art. 132 del DPR n. 3 del 1957; Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, carenza istruttoria e motivazionale, travisamento dei fatti, illogicità e irragionevolezza, contraddittorietà tra atti amministrativi*, in quanto la riammissione in servizio sarebbe stata negata nonostante la previsione della norma rubricata che sembrerebbe riconosce il diritto dell'impiegato a detta riammissione subordinata solo alla vacanza del po-

sto e alla circostanza che la cessazione dal servizio non sia dipesa da disposizioni di carattere transitorio o speciale. Conseguentemente il criterio di autoregolamentazione nell' esercizio del potere discrezionale della Commissione sul limite di 40 anni sarebbe illegittimo e irragionevole di fronte a chi come il ricorrente sarebbe in buono stato fisico e psichico e con precedente svolgimento dell'attività in modo professionale ed efficace nel corso del servizio. Peraltro il provvedimento sarebbe carente di motivazione e di istruttoria per non aver dimostrato allo stato l'effettiva età media di 40 anni, limite tra l'altro variabile. Sostiene altresì che il richiamo all' art. 12 dell'Accordo Nazionale Quadro, a norma del quale lo stesso potrebbe richiedere di essere esonerato dai turni notturni, costituirebbe una presunzione assoluta del tutto indimostrata e ipotetica. Inoltre se l'Amministrazione avesse consentito al ricorrente di partecipare al procedimento sarebbe emerso il possesso dei requisiti necessari per essere riammesso al servizio.

Parte ricorrente conclude quindi per l'accoglimento del ricorso.

2.Si è costituito in giudizio il Ministero intimato per resistere al ricorso con comparsa di stile.

3.A seguito di avviso di perenzione da parte della segreteria, parte ricorrente ha presentato istanza di fissazione di udienza ex art. 82 cpa, sottoscritta unitamente al difensore, dichiarando la sussistenza dell'interesse alla definizione del ricorso.

4.In prossimità dell' odierna udienza il Ministero intimato ha prodotto memoria difensiva con la quale ha controdedotto alle censure proposte dal ricorrente, evidenziando che la procedura di esame delle domande di riammissione sarebbe caratterizzata da profili di elevata discrezionalità da parte della Commissione incaricata il cui funzionamento è disciplinato dal dPR n.335 del 1982, con la elaborazione annuale dei criteri di massima da seguire nelle relative procedure, rientrando nella libera valutazione del datore di lavoro stabilire in rapporto alle mansioni da svolgere la soglia oltre la quale l' aspirante al reinserimento abbia perduto le qualità professionali che si ritengono necessarie per l' adeguato svolgimento del servizio ed ha, quindi, concluso per la reiezione del ricorso in quanto infondato.

5. Parte ricorrente con successive memorie ha insistito con ulteriori argomentazioni sulle proprie posizioni difensive ed ha replicato alle considerazioni della resistente concludendo per l'accoglimento del ricorso.

Alla udienza pubblica del 9 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.La controversa vicenda verte sulla legittimità del decreto del Direttore Centrale del Ministero dell'Interno-Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per le Risorse Umane del 14.2.2013, con il quale è stata respinta l'istanza avanzata dal ricorrente per ottenere la riammissione in servizio nei ruoli della Polizia di Stato nonché del Verbale della Commissione per il Ruolo degli Agenti e Assistenti della Polizia di Stato di cui all'art. 69 del d.P.R. n. 335 del 1982, espresso nella seduta del 30.1.2013, costi-

tuate parte integrante del provvedimento di diniego di riammissione. Come sopra esposto parte ricorrente contesta, nella sostanza, la violazione e/o falsa applicazione dell'art.10 bis della Legge n. 241 del 1990, per non essere stato informato, prima dell'adozione del provvedimento finale, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda in questione (primo motivo) nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 60 d.P.R. n. 335 del 1982 e dell'art. 132 del d.P.R. n. 3 del 1957, nonché eccesso di potere sotto svariati profili (secondo motivo) e lamenta, nella sostanza, la irragionevolezza del criterio dell'età anagrafica, quale unico elemento ostativo alla riammissione, senza l'approfondimento da parte dell'Amministrazione degli altri elementi soggettivi, quali lo stato di salute, l'attività svolta con dedizione e professionalità negli anni di servizio e quella successiva alle dimissioni, richiamando sul punto pronunce giurisprudenziali, e infine sostiene che il richiamo all'art.12 dell'Accordo Nazionale Quadro, a norma del quale lo stesso potrebbe richiedere di essere esonerato dai turni notturni, costituisce una presunzione assoluta del tutto indimostrata ed ipotetica.

2.Tali prospettazioni non sono condivisibili e in proposito si osserva quanto segue.

2.1.Con riferimento al primo motivo si rileva che il provvedimento di diniego della riammissione in servizio dell'ex dipendente si incentra sul parere contrario espresso dalla Commissione per il personale del ruolo Agenti ed Assistenti, in data 30.01.2013, sulla base del motivo ostativo dell'età anagrafica – superiore a quella prestabilita dei 40 anni – configurandosi in un giudizio necessariamente vincolato nel suo contenuto dispositivo, onde l'Amministrazione non è tenuta agli adempimenti di cui all'art. 7 della l. n. 241 del 1990; ciò in linea con l'orientamento prevalente nella giurisprudenza amministrativa secondo cui, in presenza di atti vincolati che non richiedono un accertamento dei presupposti di fatto, non sussiste l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento e avuto riguardo al dettato dell'art. 21 octies della Legge n.241 del 1990, che esonera la P.A. dall'obbligo del preavviso in caso di provvedimento finale, comunque vincolato rispetto all'esito dell'istruttoria svolta dall'Organo preposto, che non può avere contenuto diverso da quello in concreto adottato, a nulla rilevando l'eventuale contributo partecipativo dell'interessato al procedimento.

2.2. Riguardo alle ulteriori doglianze il Collegio richiama preliminarmente la normativa applicabile in materia – Ordinamento del personale della P.S. che espleta funzioni di polizia - e precisamente l'art. 60 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, recante "*Riammissione in servizio*", che al primo comma stabilisce che "*La riammissione in servizio del personale di cui al presente decreto è disciplinata dall'art. 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*". Il citato art. 132, riguardante "*Riammissione in servizio*" prevede che "*L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 127, può essere riammesso in servizio, sentito il parere del consiglio di amministrazione*".

In particolare l'art. 69 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 recante "*Commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato*" al primo comma stabilisce che "*Sulle que-*

stioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale non direttivo di cui al presente decreto si esprimono specifiche commissioni, rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori, per quello del ruolo dei sovrintendenti e per quello dei ruoli degli assistenti e degli agenti, presiedute da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza e composte da quattro membri scelti fra i dirigenti in servizio presso lo stesso dipartimento”, precisando al sesto comma il potere da parte delle commissioni di valutazione, di elaborare annualmente i criteri di massima da seguire nelle relative procedure.

L'istituto della riammissione in servizio del personale della Polizia di Stato è regolato, quindi, dall'art. 60 del d.P.R. n.335 del 1982, il quale richiama espressamente l'art. 132 del d.P.R. n. 3 del 1957, con la conseguenza che possono essere applicati i principi che la giurisprudenza ha affermato con riferimento alla riammissione in servizio dei dipendenti civili dello Stato.

La giurisprudenza nel suo orientamento costante interpreta il citato art. 132 nel senso che al dipendente non è attribuito un diritto soggettivo alla riammissione in servizio, disponendo l'Amministrazione, al riguardo, di ampia discrezionalità in relazione alla situazione di organico e ad ogni altra esigenza organizzativa e di servizio (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 agosto 2012, n. 4626; idem, 27 maggio 2013, n. 2701; Tar Sicilia, Palermo, sez. 1, 4 gennaio 2019, n. 44) e, quindi, al fine di verificare la sussistenza di un interesse pubblico alla copertura del posto vacante senza concorso (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., n. 6037 del 2011).

In particolare la giurisprudenza amministrativa ha chiarito la natura discrezionale del provvedimento di riammissione in servizio dell'agente, con la conseguenza che il dipendente che si sia dimesso dal servizio non ha alcuna pretesa direttamente tutelata alla riammissione, perché il citato art. 132 conferisce all'Amministrazione un potere discrezionale e deve tener conto in via preminente, se non esclusiva, dell'interesse proprio dell'Amministrazione datrice di lavoro senza che la relativa decisione neppure può ritenersi soggetta ad un obbligo motivazionale particolarmente stringente (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2019, n. 3335; Tar Piemonte, sez. I, 17 novembre 2016, n. 1425).

Pertanto il dipendente che si sia dimesso dal servizio non ha alcuna pretesa direttamente tutelata alla riammissione, perché il citato art. 132 conferisce all'Amministrazione un potere discrezionale, il cui esercizio è subordinato alla valutazione dei presupposti indicati dalla norma suddetta, senza che sussista al riguardo, e pur in presenza dell'accertamento positivo dei presupposti stessi, un vincolo a provvedere favorevolmente all'ex dipendente (cfr. Cons. Stato, sez. II, 19 luglio 2021, n. 5436; id., sez. IV, 23 marzo 2004, n. 1510; idem, sez. V, 3 giugno 2002, n. 3055; idem, sez. VI, 15 novembre 1999, n. 1803).

Sulla base di quanto osservato in materia di riammissione in servizio di dipendente si rileva che la latitudine della discrezionalità di pertinenza dell'Amministrazione, chiamata a valutare comparativamente l'interesse del richiedente con gli interessi pubblici

coinvolti, restringe il sindacato del giudice amministrativo in sede di legittimità entro i confini della verifica di eventuali indici di eccesso di potere per travisamento di fatti ed illogicità manifesta (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I quater, 3 settembre 2021, n. 9505).

Nel caso in esame il decreto impugnato ha disposto la reiezione dell'istanza di riammissione in servizio sull'istanza avanzata dal ricorrente facendo rinvio al predetto parere negativo di cui al presupposto verbale della Commissione preposta in data 30 gennaio 2013 *"per i motivi indicati nel suddetto verbale che forma parte integrante del presente provvedimento"*.

In particolare la Commissione nel presupposto parere ha deliberato all'unanimità, *"visti gli atti degli interessati"*, dopo aver richiamato la normativa di settore applicabile all'istituto (art. 60 d.P.R. n. 335 del 1982 e art. 132 del d.P.R. n. 3 del 1957), esprimendo il giudizio negativo *"in considerazione dell'età dell'istante superiore a 40 anni. Criterio stabilito dalla Commissione di cui all'art.69 del d.P.R. n.335/1982, nella seduta del 7.10.2008 e confermato nelle sedute del 14.7.2009 e del 6.7.2011"*. Ed inoltre la Commissione nel predetto verbale della seduta del 30 gennaio 2013, in relazione al citato criterio del limite di età di 40 anni *"rileva che la scelta operata dall'Amministrazione, trova il suo fondamento, sul dato obiettivo dell'età media del personale in servizio appartenente al ruolo degli Agenti ed Assistenti che, ad oggi, è di anni 40"*, nell'operare la scelta la Commissione ha precisato che *"Si è tenuto conto infatti del graduale innalzamento dell'età media dei dipendenti, fenomeno acuitosi in questi ultimi anni per i noti problemi congiunturali che hanno coinvolto l'intera Pubblica Amministrazione a causa dei reiterati "tagli" incidenti anche sulle risorse umane, determinando notevoli problemi sul piano organizzativo, soprattutto in quei settori (ci si riferisce in particolare all'attività di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica) nei quali, in relazione alle specifiche attribuzioni del personale appartenente alle qualifiche più basse, è preferibile impiegare personale di giovane età"*; ha proseguito la Commissione nel motivare la scelta effettuata *"anche alla luce di quanto disposto dall'art. 12 dell'Accordo Nazionale Quadro di categoria il quale prevede che il personale che abbia compiuto 50 anni di età, ovvero un'anzianità di servizio di almeno 30 anni, impiegato nei servizi esterni, può chiedere di essere esonerato da turni previsti nelle fasce serali e notturne. Ciò premesso, si ribadisce che questa Amministrazione, stante anche le suddette limitazioni all'impiego, non ha interesse a riammettere in servizio personale che superi l'età media del ruolo, né, tanto meno, trattandosi di un criterio di carattere generale volto proprio ad assicurare l'imparzialità ed il corretto esercizio del potere della facoltà, è possibile derogarvi alla luce delle valutazioni che riguardino le condizioni dei singoli richiedenti"*.

Come già rilevato per costante e condivisibile giurisprudenza l'art. 132 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, al quale fa rinvio l'art. 60 del d.P.R. n. 335 del 1982, relativo al personale della Polizia di Stato, nello stabilire che l'impiegato cessato dal servizio per dimissioni può essere riammesso in servizio, rimette l'accoglimento dell'istanza a tal fine avanzata dall'interessato ad una valutazione ampiamente discrezionale dell'Amministrazione in relazione alla situazione di organico e ad ogni altra esigenza organizzativa

e di servizio, con particolare riguardo all'effettiva sussistenza di un interesse pubblico ad avvalersi nuovamente della prestazione del richiedente, valutazione alla quale non si contrappone alcun diritto soggettivo del dimissionario.

L'ampia discrezionalità di cui gode l'Amministrazione al riguardo non impedisce alla stessa di adottare criteri di massima anche restrittivi al fine della valutazione delle domande di riammissione in servizio, quale nella specie il riferimento al limite di età, autovincolandosi così in senso restrittivo, a beneficio della certezza dei rapporti giuridici, il potere di respingere tutte le domande degli ex dipendenti con età superiore al limite stabilito, così evitando di incorrere in ingiustificate disparità di trattamento (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I quater, cit. n. 9505 del 2021).

Nella specie con le articolate motivazioni riportate nelle conclusioni del parere della Commissione, espressamente richiamato nell'atto impugnato, sono state fornite le ragioni della scelta operata riguardo al criterio del limite di età, applicato alla posizione del ricorrente (innalzamento dell'età media del personale appartenente al Ruolo Agenti Assistenti, tagli personale e problemi organizzativi nel settore sicurezza e ordine pubblico, impiego del personale di giovane età con qualifiche basse, scelta prevista anche nell'A.N.Q. di categoria). Tale limite di età per la riammissione in servizio, stabilito nei criteri di massima - ossia nelle regole generali stabilite dall'Amministrazione per l'applicazione dei casi aventi le medesime caratteristiche e rispondenti quindi ai principi di trasparenza e imparzialità - appare sorretto logicamente con la stessa ragione che ha indotto il Legislatore a fissare un limite di età per la partecipazione alle selezioni concorsuali per accedere ai ruoli dell'Amministrazione, risultando in tal senso coerente a ciò.

Né possono rilevare le contrarie osservazioni in replica del ricorrente sul non provato disservizio dovuto all'impiego di personale con età superiore a 40 anni, in quanto dai Verbali della Commissione preposta alla individuazione dei criteri, versati in atti dalla resistente, emergono le ragioni di interesse pubblico perseguite, risultando ragionevole che le decisioni organizzative della pubblica amministrazione siano ispirate dalle priorità legittimamente fissate dalla stessa nel perseguimento dei propri obiettivi, in relazione ai quali può avere esigenze funzionali diverse e quindi necessità di particolari figure o profili professionali (vedi verbale della Commissione competente del 06.07.2011, laddove il limite di età previsto è giustificato logicamente perché gli ex dipendenti di età anagrafica superiore "*non possono prestare servizio per un periodo adeguato*").

Si osserva che i criteri di massima sono elaborati e aggiornati da apposite Commissioni (art. 69 d.P.R. 335 del 1982), le quali poi sono chiamate ad esprimere un parere obbligatorio e vincolante sulle specifiche istanze, tenendo conto della situazione personale e concreta del richiedente, valutandone, nel contempo, i requisiti soggettivi al fine di evitare disparità di trattamento, tant'è che i criteri non possono essere disattesi in presenza di specifiche situazioni personali, costituendo dati ed elementi obiettivi prefissati ai fini di una uniformità di valutazione. Né appare argomento utile a confutare tali con-

clusioni la non rilevanza del dato anagrafico per la riammissione in servizio e il buono stato fisico e psichico del ricorrente perché aderendo al rilievo di quest'ultimo risulterebbe fissato un nuovo valore, diverso da quello stabilito dall'Amministrazione, determinando così nuova e diversa illogicità di valutazione, determinante una ingiustificata disparità di trattamento.

3. In conclusione le censure sulla carenza istruttoria, sul difetto dei presupposti e della motivazione non sono fondate, alla luce del contenuto dell'atto impugnato che richiama espressamente il parere contrario, obbligatorio e vincolante, reso dalla Commissione preposta, risultando positivizzato nell'art. 3, comma 3 della legge n. 241 del 1990 e succ. mod. l'istituto della motivazione *per relationem*. Infatti il requisito della sufficienza motivazionale deve ritenersi soddisfatto anche laddove le ragioni della decisione risultino da altro atto dell'Amministrazione (come pareri, proposte, rapporti tecnici), richiamato dal provvedimento e reso disponibile insieme a questo al momento della relativa comunicazione al destinatario, ovvero indicando e rendendo comunque disponibili gli atti cui si fa rinvio, in assenza in capo all'Amministrazione dell'obbligo di notificare all'interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio 2021, n. 3609; id. sez. II, 4 agosto 2020, n. 4917; Tar Puglia, Bari, sez. III, 24 marzo 2021, n. 496).

Si ribadisce, quindi, che il predetto parere presupposto della Commissione - obbligatorio e vincolante - adottato nella seduta del 30 gennaio 2013, indicato nell'atto impugnato e parte integrante dello stesso, richiama la normativa in materia applicabile ed esprime il giudizio contrario in ragione dell'età del ricorrente superiore a 40 anni, alla luce dei criteri di massima dalla stessa stabiliti nelle apposite sedute e tenuto conto degli esplicitati motivi riferiti ai diversi fattori di cui ai prefissati criteri, indicati nelle conclusioni del parere, riguardanti le predette ragioni della scelta del criterio del limite di età, che risultano insindacabili da parte del Collegio in quanto non palesemente illogiche o irrazionali, per le considerazioni sopra riportate.

4. In definitiva, il ricorso in quanto infondato va respinto.

La particolare natura della materia controversa giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del giudizio compensate tra le parti

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Lucia Gizzi, Consigliere

L'ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo